



ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA

tra

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA e ISTITUTO CENTRALE PER L'ARCHEOLOGIA

Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma, Italia, C.F. 80209930587
rappresentata dalla Sua Rettrice *pro tempore* prof.ssa Antonella Polimeni

e

l'Istituto Centrale per l'Archeologia, Via di San Michele, 22 - 00153 Roma, Italia, C.F.
97912470586, rappresentato dalla Sua Direttrice *pro tempore* dott.ssa Elena Calandra,

ritenendo che lo sviluppo della collaborazione culturale e scientifica diretta sia di comune vantaggio per l'Università e per l'Istituto e desiderando rafforzare tale collaborazione, convengono quanto segue:

PREMESSO CHE

L'Università è un Ente pubblico di istruzione e ricerca che ha tra le proprie finalità istituzionali, ai sensi dell'art. 5 del proprio Statuto, lo svolgimento di attività di ricerca scientifica finalizzata al trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società civile.

L'Istituto Centrale per l'Archeologia (ICA), istituito con Decreto Ministeriale n. 245 del 13 maggio 2016 e dotato di autonomia speciale ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, ha tra i propri compiti istituzionali, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 169 del 7 aprile 2017:



- l'adozione di ogni utile iniziativa al fine di consentire la definizione e l'applicazione di linee di indirizzo, *standard* e misure di coordinamento necessarie per assicurare lo sviluppo dello studio e della ricerca nel settore dell'archeologia;
- l'effettuazione, presso soggetti, italiani o stranieri, a qualsiasi titolo proprietari, possessori o detentori di documentazione in materia di tutela dei beni archeologici in Italia, della ricognizione della documentazione medesima, delle banche dati e degli archivi esistenti;
- la ricognizione e la pubblicazione *on line* degli archivi di dati archeologici anche in formato di *open data*, procedendo al recupero sistematico della documentazione pregressa, definendo in parallelo i termini dei diritti di pubblicazione;
- l'elaborazione di banche dati e cartografie tematiche, ai fini della realizzazione di una carta unificata del potenziale archeologico su scala nazionale;
- la promozione a livello internazionale del ruolo dell'archeologia italiana, anche organizzando in Italia e all'estero iniziative apposite, convegni, dibattiti, presentazioni, seminari, esposizioni temporanee e rendendo noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate e i metodi di analisi e di intervento elaborati;
- il raccordo con gli altri uffici del Ministero e la possibilità di sottoscrivere accordi con le università e centri di ricerca italiani e stranieri, con la Scuola Archeologica Italiana di Atene e con la Fondazione Scuola Beni Attività Culturali.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Le Parti si impegnano a realizzare forme di collaborazione culturale e scientifica in settori di reciproco interesse. Detta collaborazione avverrà su basi di uguaglianza e reciproco vantaggio.

Articolo 2 MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

La collaborazione potrà attuarsi nelle seguenti modalità:

- a) Collaborazione in progetti didattici specifici o congiunti;
- b) Progetti congiunti di ricerca;



- c) Collaborazione per la partecipazione al progetto ministeriale del Geoportale Nazionale dell'Archeologia (GNA);
- d) Scambio di informazioni, documenti e pubblicazioni scientifiche;
- e) Incontri di studio, seminari e corsi su temi previsti dall'Accordo.

Articolo 3 PROTOCOLLI ESECUTIVI

Per l'attuazione della collaborazione culturale e scientifica riguardante i settori di interesse, successivi Protocolli esecutivi stabiliranno eventuali iniziative di reciproco interesse anche in collaborazione con altre Istituzioni, lo scambio di studiosi, i programmi di ricerca congiunta e gli oneri economici. La mobilità degli studenti e dei ricercatori verrà regolata da successivi Protocolli aggiuntivi.

Articolo 4 LIAISON OFFICE

Ciascuna Parte indicherà un ufficio e/o un referente come tramite per l'attuazione di questo Accordo. Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma, Italia, indica quale referente e responsabile del presente protocollo il Rettore o suo delegato.

L'ICA, Via di San Michele, 22 - 00153 Roma, Italia, indica quale referente e responsabile del presente protocollo il Direttore o suo delegato.

Articolo 5 ASSISTENZA E SUPPORTO

Ciascuna Parte assicurerà, nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti, l'assistenza e il supporto agli studiosi impegnati nei progetti comuni, ai sensi delle disposizioni contenute nei Protocolli attuativi.

Articolo 6 ASSICURAZIONI

Gli studiosi in mobilità dovranno essere titolari di una polizza assicurativa medica, di responsabilità civile e contro gli infortuni.

A questo potrà provvedere l'Istituzione di appartenenza, nel rispetto dei propri regolamenti, o direttamente la persona interessata, attraverso la sottoscrizione di una polizza assicurativa che copra i rischi menzionati.



Articolo 7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Ogni preesistente Proprietà Intellettuale rimane nella proprietà dell'Istituzione originaria.

L'accesso a tale Proprietà Intellettuale sarà negoziato caso per caso.

Ogni nuova Proprietà Intellettuale creata come conseguenza dell'Accordo apparterrà all'istituzione che ha creato la stessa; ciononostante, modifiche a tale disposizione potranno essere negoziate caso per caso e ove afferisca ai programmi di cui all'articolo 3 essa sarà oggetto di ulteriori accordi. Le licenze per lo sfruttamento della Proprietà Intellettuale saranno negoziate caso per caso.

Articolo 8 MATERIALE PROMOZIONALE E USO DEI LOGHI

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività congiunte, quali incontri di studio, seminari oggetto del presente Accordo Quadro. L'utilizzo, straordinario o estraneo alle attività comuni, sarà oggetto di previa approvazione scritta tra le Parti. L'uso del nome e del logo dell'Istituzione partner in qualsiasi pubblicità o materiale promozionale sarà oggetto di previa approvazione scritta tra le Parti.

Articolo 9 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno utilizzati e trattati soltanto allo scopo del presente Accordo e dei suoi successivi Protocolli esecutivi.

L'Università e l'ICA assicurano che i dati personali saranno trattati nel rispetto dei diritti degli interessati, della dignità e delle libertà fondamentali, in particolare con riguardo alla riservatezza, identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali.

Articolo 10 POLITICA DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Entrambe le istituzioni perseguono una politica di pari opportunità e di non discriminazione basata su razza, colore, genere, età, orientamento sessuale, stato civile e familiare, appartenenza etnica, religione, opinioni politiche, nazionalità, o disabilità.



Articolo 11 TERMINI E CONDIZIONI

Il presente Accordo Quadro sarà soggetto ad approvazione da parte degli organi competenti, conformemente alle norme vigenti per le due Istituzioni, ed entrerà in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione apposta.

Articolo 12 VALIDITÀ

Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di tre (3) anni dalla data di firma più recente, e potrà essere risolto da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di almeno centoventi (120) giorni. Le attività in corso alla data di conclusione dell'Accordo potranno essere portate a termine secondo il programma stabilito.

Articolo 13 RINNOVO

Le Parti, con volontà espressa, potranno richiedere il rinnovo dell'Accordo per un ulteriore periodo di equivalente durata. In mancanza di rinnovo, l'Accordo scaduto cesserà i suoi effetti, fatta salva la prosecuzione delle eventuali attività in corso.

Articolo 14 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo saranno devolute a un Collegio arbitrale di tre membri, uno per ciascuna Parte e un terzo scelto di comune accordo, in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22.

Roma, _____

Roma, _____

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
LA RETTRICE

ISTITUTO CENTRALE PER L'ARCHEOLOGIA
LA DIRETTRICE